



COMUNE DI CAPUA

AGENZIA GESTIONE IMPIANTI

SPORTIVI COMUNE DI CAPUA

(A.G.I.S.A.C.C.)

REGOLAMENTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 114 del D.L.vo n. 18 agosto 2000 n. 267, l'istituzione comunale per la gestione dei servizi e l'uso degli impianti sportivi di proprietà Comunale . L'Istituzione è denominata " Agenzia Gestione Impianti Sportivi Comune di Capua ", in sigla "A.G.I.S.A.C.C.

2. L'istituzione, in seguito indicata "Agenzia", ha sede in Capua (CE) presso il nascente Centro Polivalente .

3. La Giunta Comunale potrà in futuro stabilire una diversa sede, preferendo nella scelta immobili permanentemente dedicati alle attività sportive.

ART 2— FINALITA' E COMPITI ISTITUZIONALI

1. L'Agenzia, quale organismo strumentale della Città di Capua, provvede:

a- all'esercizio, comprensivo della gestione dei relativi immobili : Impianto sportivo V. Pomerio, Impianto sportivo di V. dei Giardini, Struttura Geodetica del Rione Macello, Palestre della Scuola Media Pier delle Vigne, Palestra della Scuola Media Ettore Fieramosca, Palestra Scuola Elementare Rione Macello, Struttura annessa al Centro Sociale del Rione C. Santagata, Centro Polivalente, Palazzetto dello Sport e Plesso A , Impianto sportivo di S.Angelo in Formis, Palazzetto dello Sport di S. Angelo in Formis, nonché di eventuali altri servizi ed immobili appositamente affidati e trasferiti.

A tal uopo si precisa che ogni impianto sportivo di proprietà comunale si intende di fatto affidato alla gestione dell'Agenzia, salvo diversa destinazione appositamente deliberata dal Consiglio comunale. Inoltre, per eventuali impianti realizzati in Project Financing o affidati in concessione a privati, deve comunque essere sottoscritta tra le parti e l'Agenzia apposita convenzione per la tutela degli scopi, finalità ed obiettivi che l'Agenzia si prefigge.

La predetta norma deve essere applicata dai funzionari del Comune di Capua competenti, affinché venga recepita, costituendone parte integrante, nell'adozione dei futuri bandi di gara di P. F. e/o affidamento in concessione a privati di impianti/immobili sportivi comunali.

b- alla promozione dello sport attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e sperimentazione;

c- al perseguimento anche mediante processi e strategie di rete, di intese e collaborazioni con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo sportivo;

d- ad approfondire il movimento sportivo con particolare riferimento alla sua presenza nel Comune di Capua ed al ruolo che esso assolve per lo sviluppo democratico, educativo e culturale della comunità

e- alla salvaguardia delle tradizioni locali sportive;

f- a valorizzare la visione pluralistica della società che ha nell'associazionismo sportivo un costante riferimento coincidente con le moderne tendenze di democrazia sostanziale;

g- a contribuire a consolidare l'unità organizzativa e funzionale del movimento sportivo comunale che deve nascere non da appiattimento o da mortificazione ma da vivo confronto delle varie tesi e posizioni;

h- a ricercare e studiare le indicazioni più consone e aderenti alla soluzione dei problemi sportivi, economici ed organizzativi interessanti le associazioni e i gruppi sportivi esistenti sul Comune di Capua;

i- ad esaltare i valori culturali, morali e civili del mondo dello Sport, intensificando rapporti, relazioni tra i gruppi sportivi, le società, associazioni, istituzioni e Enti locali per una visione globale dei problemi economici, organizzativi, formativi e strutturali;

l - a stimolare la classe politica e quella dirigente per un integrale impegno sui problemi afferenti le relazioni civili e culturali degli sportivi per un più compiuto sviluppo ed una completa realizzazione della persona umana;

m – ad agire per l'affermazione, attraverso lo sport dei valori umani che devono essere alla base di ogni attività e impegno di ogni dirigente sportivo;

n- ad impegnarsi per attuare la programmazione degli interventi sul territorio e la gestione sociale del servizio dello sport finalizzandolo ad una nuova politica delle strutture sportive, degli impianti polifunzionali, degli spazi attrezzati, degli insediamenti sanitari, a garanzia della salute degli sportivi;

o- a favorire il più stretto collegamento tra le istituzioni e altri enti locali e le associazioni sportive, ricreative, culturali e del tempo libero, esistenti nel Comune per una vera politica delle autonomie che porti alla partecipazione degli sportivi alla difesa della salute fisica e morale, alla socializzazione, al rapporto con l'ambiente, alla scuola, al mondo del lavoro, a quello della formazione professionale, a quello dei disabili;

p- ad individuare e analizzare le realtà sportive esistenti, verificando l'opportunità e la necessità di iniziative promozionali di attività sportive e motorie anche attraverso studi e sperimentazioni nel campo dello sport;

q- ad esaminare i problemi connessi alla costruzione, ampliamento, miglioramento e gestione degli impianti sportivi comunali mirando alla massima e razionale utilizzazione dell'esistente da parte di tutte le forze sportive presenti sul territorio comunale;

r- ad ottenere il massimo supporto organizzativo e finanziario a favore di associazioni sportive, individuando le fonti e le modalità di erogazione;

ART 3— PRINCIPI DI GESTIONE

1. L'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia gestionale ed informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all'obbligo del pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Si avvale di norma delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali.

3. L'Agenzia gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.

4. E' dotata di proprio organico costituito da:

a- personale dipendente del Comune di Capua ad essa assegnato;

b- personale distaccato da altre istituzioni ed enti, sia pubblici che privati;

c- personale messo a disposizione dalle associazioni sportive e di volontariato.

TITOLO II

ORGANI

ART.4 — ORGANI DELL'AGENZIA

Gli organi dell'Istituzione svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Essi restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al suo rinnovo.

1. Gli organi dell'Agenzia, nominati in conformità all'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, sono:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente.

2. La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo, è di **tre** anni. E' rinnovabile sino ad un periodo massimo di un ulteriore mandato.

3. La gestione amministrativa dell'Agenzia è svolta da una delle figure dell'organico di cui al precedente art.3 che, in particolare:

- conserva i verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, quale segretario verbalizzante;
- cura la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- applica le tariffe e gli orari di apertura e chiusura delle strutture secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

I compiti rientranti nelle competenze di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, saranno assunti dal funzionario comunale da cui dipende la gestione dell'AGISACC.

ART. 5— CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto secondo quanto indicato ai successivi commi n. 2, 3 e 4 ed in riferimento all'art.75 dello Statuto Comunale vigente.

2. Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 componenti ed è così composto:

a- N. 5 componenti di nomina Sindacale da individuarsi come segue: N. 1 componente in rappresentanza delle Associazioni sportive fruitrici degli impianti — N.3 componenti espressione della maggioranza Consiliare con profilo e conoscenze specifiche del settore — N. 1 componente espressione della minoranza Consiliare con profilo e conoscenze specifiche del settore;

tra questi verranno nominati Presidente e Vice Presidente.

La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con cariche direttive ricoperte all'interno di Società sportive operanti sul territorio, fruitrici di impianti sportivi comunali.

Partecipano, inoltre, alle riunioni del C.d.A., senza diritto di voto:

b- N.1 componente nominato dal Sindaco dietro designazione del CONI in rappresentanza delle Federazioni sportive Nazionali e degli Enti di Promozione sportiva;

c- N.1 componente nominato dal Sindaco dietro designazione del Centro Universitario Sportivo di Caserta in rappresentanza dell'Ente di promozione sportiva universitaria(CUSI).

Qualora gli Enti suindicati non provvedano alla designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, essi si considerano esclusi dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere successivamente integrato da N.4 componenti nominati dal Sindaco su designazione di enti, strutture pubbliche e private, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano all'Agenzia contributi annuali in danaro, beni o risorse di valore economicamente determinabile, pari o superiori al 10% della spesa di parte corrente del bilancio dell'Agenzia, detratte le spese del personale. I beni e le risorse valutabili a tal fine dovranno comunque risultare utili al perseguimento delle finalità e compiti dell'Istituzione dell'Agenzia.

4. I consiglieri così nominati debbono in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di settore. Tali consiglieri restano in carica per un solo esercizio finanziario nel quale è attribuito il contributo.

5. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, nonché le spontanee dimissioni, i singoli consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, dal Presidente .

6. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i componenti designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del mandato e, salvo la responsabilità penale, amministrativa e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione dell'inosservanza di norme imperative.

ART. 6- FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nella prima riunione il C.d.A provvede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vice Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano d'età fra quelli designati dal Sindaco.

3. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno 3 componenti.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione

almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni (telefax, posta elettronica, fonogramma, ecc).

5. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

7. Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso l'Agenzia. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Consigliere a tal scopo delegato.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito all'interessato a presentare le proprie deduzioni.

ART 7. — ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Agenzia che non siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente . In particolare:

- stipula direttamente convenzioni con Enti di promozione sportiva e culturale al fine di permettere l'utilizzo delle strutture sportive cittadine, fuori dall'orario e dal calendario inerente l'attività sportiva federale riconosciuta dal CONI, per attività di promozione culturale, sociale e sportiva;

- formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e sovrintende alla loro attuazione;

- delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano - programma e la relazione annuale sulle attività svolte;

- provvede a regolare il funzionamento dell'Agenzia mediante l'adozione di organizzazione interna e a contenuto generale;

- delibera il regolamento di organizzazione e gestione dell'Agenzia nonché le proposte di modifica allo stesso;

- approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell'Agenzia, a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l'Agenzia di un apposito codice etico;

- propone le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, previo conforme parere della Consulta dello Sport, al Consiglio Comunale, contestualmente all'esame del bilancio preventivo;

- avvia forme di collaborazione con operatori ed Enti culturali finalizzate sia a favorire l'accesso dei cittadini e degli studenti ai servizi offerti, sia a creare nuove occasioni di incontro e d'integrazione con le realtà locali;

- dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Agenzia;

- può affidare, a titolo gratuito, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti;

- programma e dirige l'attività degli impianti sportivi;

- esegue controlli tecnici amministrativi, tale funzione può essere espletata anche singolarmente dai membri del CdA che, pertanto, hanno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento;

- esamina ed emana norme d'uso;

- fissa, anno sportivo per anno sportivo, gli orari di apertura e chiusura degli impianti sportivi;

- fissa le tariffe approvate dal Consiglio comunale che l'utenza dovrà pagare;

- propone, entro il 30 giugno di ogni anno sportivo, eventuali modifiche al tariffario in uso e l'importo delle fidejussioni da versare;

- assegna l'orario di utilizzo alle A.S.D. affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ;

- collabora con tutte le Federazioni sportive nazionali.

Per intensificare i rapporti:

- organizza manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo e culturale ; nel caso che tali manifestazioni comportino oneri a carico della gestione, dovrà essere adottata apposita deliberazione di approvazione della spesa a carico del Bilancio comunale da assumersi dalla Giunta Comunale;

ARTICOLO 8 — POTERI SOSTITUTIVI

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e

compiti creando gravi problemi al funzionamento dell'Agenzia, il Sindaco, con comunicazione scritta, sollecita il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.

2. Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco nomina un Commissario ad acta ed avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato.

3. Contestualmente all'adozione dell'atto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9—IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Agenzia.

Presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le Funzioni il Vice Presidente e in assenza il Consigliere più anziano d'età fa quelli designati dal Sindaco. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del successore.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;

- svolge le funzioni di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

- adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

5. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può conferire al Vice Presidente procura, anche generale, circa la rappresentanza dell'Istituzione.

ARTICOLO 10 - CONSULTA - SCOPI E FINALITA'

1. L'Agenzia è dotata, quale organo collegiale consultivo, di una Consulta costituita da personalità di indiscussa competenza distinte nel campo dello sport, della cultura e del sociale -

2. La Consulta è composta dall'Assessore comunale al ramo, che la presiede, o da un consigliere comunale all'uopo incaricato, dal Presidente del C.d.A dell'Agenzia e da cinque componenti nominati dal Sindaco, di cui tre in rappresentanza della maggioranza consiliare e due della minoranza, espressione delle attività sportive, culturali e del tempo libero presenti sul territorio.

3. La Consulta presieduta dal Presidente, è da questi convocata di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione-

4. La Consulta rende il proprio parere su:

a- problemi connessi alla costruzione, ampliamento, miglioramento e gestione degli impianti sportivi comunali, mirando alla massima e razionale utilizzazione dei medesimi da parte di tutte le forze sportive presenti sul territorio;

b- ottenere il massimo supporto organizzativo, finanziario a favore di associazioni sportive operanti sul territorio;

c- programmi dell'Amministrazione Comunale relativi all'impianistica sportiva, nonché in progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti sportivi con particolare riferimento alla tipologia e all'ubicazione;

d- La Consulta contribuisce altresì alla realizzazione degli scopi dell'Agenzia di cui ai punti dalla e) alla r) del presente Regolamento.

TITOLO III

RAPPORTI CON IL COMUNE

ARTICOLO 11 - ATTI FONDAMENTALI

1. Ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:

- gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione;

- i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni che richiedono un aumento del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo, il piano-programma, il bilancio di esercizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali, proposte da sottoporre all'approvazione del Comune come condizione di loro efficacia.

3. Almeno una volta nell'anno l'Agenzia relaziona al Consiglio Comunale sulla propria attività.

ARTICOLO 12 - INFORMATIVA E TRASPARENZA

1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell'Agenzia, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso l'Amministrazione Comunale può richiedere agli organi dell'Agenzia documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente trasmette i documenti richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Agenzia.

2. L'Agenzia organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

3. Promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Agenzia osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.

1. L'accesso agli atti ed ai documenti dell'Agenzia è disciplinato dal Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune.

ARTICOLO 13 — CONTROLLI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Agenzia.

2. Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con l'Agenzia e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.

TITOLO IV

RISORSE UMANE

ARTICOLO 14— DOTAZIONE ORGANICA

1. Il Consiglio di Amministrazione, propone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la dotazione organica dell'Agenzia, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.

2. Nella determinazione dell'entità del trasferimento annuo di cui al successivo articolo 17, il Comune deve tenere conto della valutazione comparativa tra la dotazione di personale necessaria per l'attuazione del piano programma e quella effettivamente assegnata dal Comune.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 15 — RISORSE

1. Il Comune fornisce all'Agenzia le risorse economiche, di personale e materiale necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati.

ARTICOLO 16 — AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

1. L'Agenzia è gestita con propria autonoma contabilità.

2. L'Agenzia, nell'ambito delle norme e delle disposizioni previste dall'ordinamento e garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dell'Istituzione stessa.

3. Entro i termini e con le modalità previste dal Comune, l'Agenzia trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Finanziario.

ARTICOLO 17 — BENI PATRIMONIALI

1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale (di cui all'art.2) che il Comune conferisce all'Agenzia in comodato d'uso gratuito al momento della sua costituzione e successivamente per l'esercizio dell'attività. L'Agenzia può, inoltre, ricevere, incrementandone così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati, sponsorizzazioni, eredità ricevute ed accettate.

2. I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall'Agenzia, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell'Agenzia.

3. La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è a carico dell'AGISACC, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi è a cura del Comune di Capua con gli uffici preposti, dietro segnalazione del CdA, il quale formula di volta in volta, richieste di sopralluogo e proposte per l'esecuzione dei lavori necessari.

4. Il CdA, ove intenda provvedere direttamente, potrà affidare la distribuzione di bevande o altro, negli impianti sportivi, dietro pagamento di un canone.

La gestione del servizio ristoro o di ogni altro servizio affidato in concessione, sarà regolato da apposita convenzione.

ARTICOLO 18 - NORME PER L'USO DEGLI IMPIANTI

Chi intende ottenere l'uso degli impianti è tenuto:

a- a presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, domanda scritta su apposito modulo, debitamente compilato, al CdA. il quale provvederà, per il tramite del competente ufficio, ad istruire la pratica;

b- dopo avere ottenuto l'autorizzazione, l'inserimento nel calendario ed avere esibito la quietanza dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, l'utente dovrà espletare tutte le formalità amministrative e legali, tra le quali anche l'assicurazione di responsabilità per danni, civili; etc. e dovrà assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di effettuazione di manifestazioni. Dovrà provvedere, a sua cura e spese, al servizio

medico-sanitario. Dovrà, altresì, garantire, senza oneri per il Comune e per l' Agenzia, tutti i servizi tecnico – ausiliari previsti per lo svolgimento dell' attività sportiva.

c- coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione dovranno limitare il numero degli spettatori a quello prescritto nel verbale di agibilità degli impianti rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli ;

d- tutte le domande pervenute al CdA tese ad ottenere l'uso degli impianti sportivi , devono essere protocollate, in apposito registro tenuto dalla Direzione che, rilascerà al richiedente il numero di protocollo a comprova della data di inoltro della domanda. Qualora una domanda arrivi per posta è valida la data del timbro postale .

e-Gli utenti che usufruiscono degli impianti sportivi sono tenuti a rispettare rigorosamente il vigente regolamento sull' utilizzo degli impianti sportivi e la convenzione a cui hanno aderito. Qualora, a causa del mancato rispetto del predetto regolamento e della convenzione stipulata, dovessero verificarsi danni a carico dell'utente stesso, di terzi ovvero di beni dell'utente o di terzi, danni agli impianti sportivi, i danni medesimi resteranno a carico dell'utente responsabile della violazione.

ARTICOLO 19 — ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Le società o gli Enti sportivi ai quali è concesso l'uso degli impianti per manifestazioni agonistiche, per la propria attività di allenamento ed organizzazioni di Centri di avviamento, accedono agli impianti in orari a loro esclusivamente assegnati utilizzando proprio personale e previo pagamento di tariffa oraria . Il pagamento della tariffa in uso deve essere effettuata in soluzioni mensili anticipate entro il 10 di ogni mese .

ARTICOLO 20 — AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

A richiesta, il CdA potrà autorizzare Enti ed Organizzazioni per manifestazioni sportive, culturali, ricreative con una apposita convenzione. Il CdA stabilirà il compenso economico e le modalità di uso dell' impianto, compatibilmente con le attività sportive programmate.

E' consentito, altresì, l' utilizzo occasionale della struttura, per particolari attività, previo rilascio di liberatoria.

ARTICOLO 21 — SERVIZI DI TESORERIA

1.L'Agenzia si avvale del Tesoriere comunale, in contabilità separata, ed è comunque soggetta al regime di Tesoreria unica.

ARTICOLO 22 — ECONOMATO

La funzione di cassiere è svolta dall'Ufficio Economato dell'Amministrazione Comunale tramite apposito conto corrente bancario all'uopo acceso . Per far fronte alle minute ed urgenti spese, l'ufficio Economato disporrà di un fondo di euro 1.000,00 a cui si potrà attingere di volta in volta. L'economato provvederà alla réndicontazione ed alla tenuta dei libri contabili come previsto dalle vigenti norme comunali in materia.

ARTICOLO 23 — SCRITTURE CONTABILI

I. L'Agenzia deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle normative vigenti.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24 — FUNZIONAMENTO

1. Gli Organi dell'Istituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dell'Agenzia.

2. Fino all'avvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune all'Agenzia, ed in particolare fino a che non si pervenga all'assegnazione del personale, al conferimento del patrimonio ed all'approvazione del bilancio, i settori / servizi comunali che sono titolari delle relative attività, continuano ad esercitare i propri compiti in raccordo con i rispettivi organi dell'Agenzia.

ARTICOLO 25 — NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sia rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari della Città di Capua , in quanto applicabili.